

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO

Associazione culturale R.I.E.S.CO - Ricerca E Sviluppo COreografico

ART. 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)

L'associazione culturale R.I.E.S.CO. - Ricerca E Sviluppo Coreografico, di seguito denominata solo "R.I.E.S.CO." assume la forma giuridica di associazione apolitica e aconfessionale. La sede legale è istituita in via Ungaro 10/D nel comune di BARI (S.Spirito), tuttavia, è conferito al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare lo spostamento della sede, senza necessità di modifiche statutarie o istituire altre sedi operative secondarie. Resta, comunque, l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione è apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali, i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità sociali, l'Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o di attività.

L'Associazione potrà aderire con delibera dell'Assemblea generale, ad altre Associazioni ed Enti quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali. Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Direttore Artistico sono delegati ad aderire in nome e per conto dell'Associazione, previa delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 2 (STATUTO)

L'associazione culturale R.I.E.S.CO. è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (EFFICACIA DELLO STATUTO)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. L'Associazione non ha scopo di lucro. E' pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. La quota associativa non è rivalutabile ed è intransmissibile ed il suo valore verrà determinato dall'Assemblea in adunanza.

ART. 4 (INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (FINALITA')

L'associazione culturale R.I.E.S.CO. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito della produzione, diffusione, formazione e sensibilizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo (coreografia, teatro, musica e performance).

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

Sensibilizzare e educare il pubblico, i cittadini, le nuove generazioni e tutti coloro che non hanno la possibilità di avvicinarsi alla cultura contemporanea.

Partecipare e/o creare festival nazionali ed internazionali d'arte contemporanea d'autore, mostre, performance, eventi culturali, congressi, convegni in collaborazione con tutti gli enti pubblici e privati, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Gestire direttamente gli spazi professionali, di studio, di incontri e/o ricreativi.

Formare attraverso attività di avvicinamento e di divulgazione un pubblico amatoriale alla scoperta delle forme d'arte, proponendo corsi di formazione con docenti qualificati di fama nazionale e internazionale, nelle scuole e/o in centri di aggregazione pubblica, per mezzo di **stage di formazione e di aggiornamento**.

Produrre e diffondere spettacoli e performance di compagnie o altre associazioni nazionali e internazionali;

Sostenere la creatività dando ad artisti professionisti un sostegno economico, materiale e morale nel lavoro di creazione e produzione;

Creare posti di lavoro per un personale qualificato a sostenere le attività quotidiane dell'Associazione, quali: Danzatori, Musicisti, Performer, Insegnanti, Scenografi, Fonici, Light Designer, Amministratori, Critici, Video Maker, ecc.;

L'associazione culturale R.I.E.S.CO opera nel territorio della Puglia, in tutta Italia e all'estero, si propone di raggiungere questi obiettivi collaborando con le istituzioni locali, enti pubblici e privati svolgendo anche altre attività strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie.

ART. 6 (ATTIVITA' SOCIALE)

L'attività istituzionale è seguita da professionisti qualificati. Nello svolgimento dell'attività sociale, i soci possono avvalersi della collaborazione di competenze qualificate, esterne all'Associazione, tenute comunque a rispettare le norme del presente statuto.

ART. 7 (AMMISSIONE)

Sono aderenti all'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle. L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione in cui afferma di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di approvare e osservare lo statuto.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile, con l'obbligo di precisare il motivo di un eventuale rifiuto attraverso una comunicazione scritta all'interessato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono previste 4 categorie di soci: **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea); **volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito); **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie); **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

ART. 8 (SOCI)

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche purché maggiorenni, eventuali Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) italiane o straniere che non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività promosse dalla stessa. I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale. L'associazione culturale R.I.E.S.CO. si munirà di un proprio libro soci e, se lo vorrà, potrà produrre una propria tessera sociale; tale tessera di adesione avrà la validità dalla data di adesione al termine dell'anno accademico di riferimento. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione.

ART. 9 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI O ADERENTI)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il **diritto** di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; votare l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; partecipare, nel limite del possibile a tutte le attività dell'associazione; partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il **dovere** di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; partecipare all'Assemblea annuale dell'Associazione; comportarsi verso gli aderenti ed all'esterno dell'associazione con spirito di solidarietà e coerentemente con gli obiettivi della stessa; rispettare gli scopi dell'Associazione e comunque di utilizzare il nome di "Ricerca E Sviluppo COreografico" solo per attività promosse dall'Associazione e coerentemente con gli obiettivi della stessa; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 10 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO)

I soci perdono questa qualità per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

rinuncia volontaria, comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto nella forma più idonea; mancato pagamento della quota annuale, entro il 30 Settembre dell'anno accademico successivo a quello di riferimento; condotta incompatibile con il dovere e la collaborazione con le altre componenti dell'Associazione o abuso del nome dell'Associazione o messa in atto di comportamento che fa danno al prestigio dell'Associazione, o che ne perturba gravemente le iniziative; inosservanza dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno; per morte, recesso o esclusione. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo (meglio Assemblea), dopo aver dato la possibilità al socio in esame di fornire le proprie giustificazioni, con l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti. Il socio escluso potrà ricorrere al giudizio dell'organo dei probiviri. Il recesso non comporta alcun onere per il socio e non darà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 11 (GLI ORGANI SOCIALI)

Sono organi dell'organizzazione e quindi dell'Associazione:

Assemblea dei soci; **Consiglio direttivo**, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque; **Presidente**. Tali organi hanno carattere volontario e non sono retribuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentabili.

ART. 12 (L'ASSEMBLEA e CONVOCAZIONE)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, almeno una volta all'anno: entro il 30 aprile per approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone (membri), sarà a scrutinio segreto. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea deve essere convocata per: approvare il conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

In altri casi l'assemblea viene convocata su richiesta del Presidente, su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'**assemblea ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei suoi membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero presente dei soci presenti nell'adunanza.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'**assemblea straordinaria** modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati (tale disposizione non è derogabile).

ART. 13 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto a scelta dall'Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri inclusi il Presidente, il vicepresidente e il Segretario. Le cariche non sono cumulabili. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è della durata di due anni, e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

nomina al proprio interno il Vice Presidente e il segretario; delibera la convocazione dell'Assemblea; realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea; approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica e li propone all'Assemblea; approva il bilancio consuntivo e la relazione consuntiva e li propone all'Assemblea; delibera sulle richieste di ammissione a socio; delibera sull'esclusione dei soci; delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea; propone la cessazione delle attività dell'Associazione.

Se per qualsiasi motivo vengono a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo di un membro il Consiglio Direttivo dà luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere assente che dura in carica per lo stesso residuo periodo.

ART. 14 (IL PRESIDENTE)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 15 (IL VICEPRESIDENTE)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. In caso di assenza o impedimento giustificato del Presidente, lo sostituisce in tutti i suoi compiti e funzioni, assumendo anche il potere di firma.

ART. 16 (TESORIERE)

Il tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'associazione secondo le direttive dell'assemblea dei Soci e le decisioni del Comitato Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal comitato direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del consiglio direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'associazione. Annualmente, entro il mese di aprile, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendo all'approvazione del comitato direttivo. Il tesoriere è nominato dal presidente e dal vicepresidente fra i membri del comitato direttivo che fanno parte di tale organo da almeno due anni. Per i primi due anni di vita dell'associazione tale limitazione non sarà efficace.

ART. 17 (IL SEGRETARIO)

Il segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per due anni. Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 18 (RISORSE ECONOMICHE)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: contributi degli aderenti e/o di privati, di organismi internazionali, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; beni immobili e mobili; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da inserire in una apposita voce di bilancio; erogazioni liberali degli associati e dei terzi, ricevute anche attraverso campagne di sensibilizzazioni e raccolte fondi; entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostegno, quali feste e sottoscrizioni a premio; ogni altro tipo di entrata proveniente da attività compatibili con le finalità di promozione sociale.

ART. 19 (I BENI)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti o soci.

ART. 20 (I CONTRIBUTI)

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall'Assemblea. Il contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile. Il Consiglio Direttivo accetta contributi straordinari dei soci e di persone fisiche o giuridiche. Il Consiglio Direttivo accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.

ART. 21 (EROGAZIONI, DONAZIONI, LASCITI)

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera anche la modalità di utilizzo di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 22 (DEVOLUZIONE DEI BENI)

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni di proprietà dopo la liquidazione saranno devoluti ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 (BILANCIO)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci, nei venti giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione. I bilanci preventivo e consuntivo sono elaborati dal Presidente sulla base di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e vengono approvati dall'Assemblea. Il bilancio preventivo deve essere approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento. Entrambi i documenti devono essere approvati con voto palese dalla maggioranza assoluta dei presenti. Copia del bilancio d'esercizio unitamente al verbale dell'Assemblea in cui è stato approvato dovrà essere depositato nei modi stabiliti dalla legge. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24 (CONVENZIONI E CONTRATTI)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 (PERSONALE RETRIBUTIVO)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. L'attività sociale è svolta da un personale qualificato ed è riferita all'amministrazione ordinaria, alla cura delle relazioni tra i soci e a tutte quelle attività che sono svolte per realizzare gli scopi di cui all'art. 5.

ART. 26 (RESPONSABILITA' e ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 (LE CONTROVERSIE)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione circa l'interpretazione, l'esecuzione e la validità del presente statuto, sarà demandata in via preliminare, al Collegio dei Provisori. Qualora non si pervenga alla risoluzione della controversia, questa sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale formato da tre membri, da nominarsi uno ciascuno dalle parti ed il terzo, in veste di Presidente, dagli arbitri di parte oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bari. L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri agiranno quali mandatari delle parti, senza vincoli di forma o di procedura, decidendo secondo equità, anche a maggioranza. Pertanto il responso cui perverrà il Collegio arbitrale sarà considerato dalle parti come espressione della loro volontà, cui assoggettarsi inderogabilmente.

ART. 28 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato:

PRESIDENTE: Sig. Vincenzo SCHIAVULLI

VICEPRESIDENTE: Sig. Marialucia PALERMO

TESORIERE: Sig. Domenico LAMURAGLIA

SEGRETARIO: Sig.ra Maria VALENZANO

